

OMISSIS

CAPELLI, GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER e SCHULLIAN. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese » ha innalzato la soglia delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico dal 36 per cento al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per un periodo temporale limitato, che terminerà il prossimo 30 giugno 2013;

le detrazioni fiscali di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi, riguardano: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza; realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune; eliminazione di barriere architettoniche; adozione di misure finalizzate a

prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi; realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico; conseguimento di risparmi energetici; adozione di misure antisismiche; bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;

tali agevolazioni fiscali rappresentano un importante strumento di rilancio dell'economia in questa fase di perdurante crisi economica, sia per i cittadini e le imprese che ne beneficiano, sia per lo Stato che vede aumentare le sue entrate tributarie;

a tal fine sarebbe auspicabile che l'innalzamento al 50 per cento delle detrazioni per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, diventi una misura permanente e fruibile da una più ampia platea di beneficiari, studiando appositi meccanismi che consentano anche ai soggetti che diventino fiscalmente incapienti per un periodo di tempo limitato, nell'arco temporale di restituzione delle quote delle detrazioni fiscali, di mantenere il beneficio economico —:

se ritenga opportuno rendere permanente, o quanto meno prorogare almeno di un altro anno, le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, come da ultimo disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e se sia possibile individuare meccanismi che consentano anche ai soggetti che diventino temporaneamente incapienti dal punto di vista fiscale di beneficiare delle detrazioni fiscali illustrate in premessa. (5-00159)

OMISSIS

ALLEGATO 2

5-00159 Capelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo se ritenga opportuno rendere permanenti, o quantomeno prorogare almeno di un altro anno, le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che consentono la detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento e fino ad un ammontare complessivo di euro 96.000 delle spese documentate, come previsto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Inoltre, chiedono se sia possibile individuare meccanismi che consentano, anche ai soggetti che diventino temporaneamente incapienti nell'anno di imposta di riferimento, di beneficiare comunque delle predette agevolazioni.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rappresentano quanto segue.

La proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie fino al 30 giugno 2014 è suscettibile di generare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica valutati complessivamente dal Dipartimento delle Finanze in circa 7 milioni di euro per l'anno 2014, in circa 359 milioni di euro per l'anno 2015, in 482 milioni di euro per l'anno 2016 e 369 milioni di euro per l'anno 2017.

In merito alla necessità di individuare meccanismi che consentano ai soggetti

incapienti di beneficiare della detrazione giova segnalare che il regime fiscale delle detrazioni attualmente vigente prevede che le stesse possano essere utilizzate solo nella dichiarazione relativa all'anno di riferimento e fino a concorrenza dell'imposta lorda.

L'accoglimento della richiesta degli interroganti, pertanto, necessita di una modifica normativa che riconosca ai soggetti « incapienti » detta possibilità in deroga al principio innanzi indicato.

A tal riguardo, è possibile annoverare talune disposizioni, che prevedono appositi rimedi volti a consentire la detrazione anche nelle ipotesi di incapienza quali, ad esempio, l'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in relazione alla detrazione prevista in presenza di almeno quattro figli a carico, o l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 11 febbraio 2008 di attuazione dell'articolo 16, comma 1-*sexies* del predetto TUIR, in relazione alla detrazione per canoni di locazione.

Da ultimo, il Dipartimento delle Finanze evidenzia che l'introduzione di tali forme d'incentivazione anche per i soggetti incapienti è suscettibile di determinare ulteriori oneri, rispetto alle perdite di gettito già evidenziate, che però allo stato attuale non possono essere quantificate in assenza di elementi specifici necessari alla valutazione stessa.